



Convegno

CRS, DAC2 E FATCA

Sinergie e differenze

#fatcacr

Roma - Scuderie di Palazzo Altieri
19/20 novembre 2015



Opera: "Occasivellitur" di Guido Duly Gorn

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABI
FORMAZIONE

ABI
EVENTI

EY

Media Partner

BANCAFORTE
innovation key

Agenda

CRS/DAC2 e FATCA

- ❖ Principali differenze e aspetti in comune
- ❖ Sinergie progettuali e aree di coordinamento



Principali differenze e aspetti in comune

Lo scambio automatico d'informazioni (Automatic Exchange of Information – "AEOI") sulla base del Common Reporting Standard ("CRS") é stato sviluppato a livello OCSE allo scopo di rafforzare la *voluntary compliance* e favorire la *voluntary disclosure* dei contribuenti residenti nei Paesi che partecipano all'AEOI

L'AEOI é ispirato ai seguenti principi:

- ❖ base condivisa per lo scambio automatico d'informazioni a contenuto finanziario
- ❖ segnalazione delle persone fisiche e delle entità potenzialmente utilizzate come schermo (*shell companies, trusts, ecc*)
- ❖ segnalazioni effettuate da banche, brokers, fondi comuni d'investimento ed altre entità finanziarie
- ❖ base legale comune per lo scambio d'informazioni fondata su un accordo intergovernativo (multilaterale o bilaterale) e formato standard della segnalazione



Principali differenze e aspetti in comune

- ❖ L'AEIOI proposto dall'OCSE è regolato dal:
 - ❖ Model competent authority agreement/arrangement, nella versione (i) bilaterale o multilaterale e (ii) con scambio d'informazioni reciproco o unilaterale, il cui schema riflette logiche simili al Model 1 IGA, e dal
 - ❖ Common standard on reporting and due diligence for financial account information ("CRS"), il cui schema riflette logiche simili all'Annex I del Model 1 IGA
 - ❖ N.B.: Non è previsto un Annex II simile al Model 1 IGA, con l'elenco delle financial institutions e dei prodotti finanziari considerati a basso rischio di evasione fiscale, esonerati dagli obblighi di segnalazione. Le Non-Reporting Financial Institutions sono elencate nella Section VIII.B del CRS, mentre gli Excluded Accounts sono elencati nella sezione VIII.C.17 del CRS. Integrazioni ad entrambi gli elenchi sono stati pubblicati nella GU europea del 31 ottobre 2015



Principali differenze e aspetti in comune

(1) - 29/10/2014 - MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT (MCCA)

L'Italia è tra i Paesi *early adopters*, che si sono impegnati ad applicare l'adeguata verifica fiscale a decorrere dal 2016 ed il primo scambio automatico d'informazioni a decorrere dal 2017

(2) - 9/12/2014 – DIRETTIVA 2014/107 UE (DAC2)

Articolo 2, comma 1:

- ❖ *Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva (...).*
- ❖ *Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016*
- ❖ *Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri*



Principali differenze e aspetti in comune

(3) - 8/7/2015 – ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2015, N. 95

- ❖ Il comma 4 dell'articolo 5 della legge di ratifica dell'Accordo Intergovernativo in materia di FATCA recepisce le disposizioni relative all'entrata in vigore dell'AEOL/CRS e dell'adeguata verifica fiscale: *A partire dal 1° gennaio 2016 decorrono gli obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità finanziarie passive, ovunque residenti*
- ❖ Il comma 6 dell'articolo 5 fissa al 31 dicembre 2015 il limite dei *preexisting accounts*, disponendo che: *Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti dalla data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie (...) acquisiscono entro i termini previsti dai decreti ministeriali il codice fiscale rilasciato dalla Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche (...)*

(4) – 15/8/2015 – ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 9 LUGLIO 2015, N. 114

Articolo 1, comma 1:

- ❖ *Il Governo è delegato ad adottare (...) i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.*
- ❖ L'allegato B punto 52) richiama la Direttiva 2014/107/UE



Principali differenze e aspetti in comune

- Per recepire le finalità e gli obblighi dell'AEIOI, la DAC2 ha tra l'altro introdotto le seguenti modifiche all'articolo 8 della Direttiva Europea sulla cooperazione amministrativa, allo scopo di:
 - disporre il termine del 31 luglio 2015, entro cui ciascuno Stato membro deve fornire alla Commissione l'elenco delle entità non tenute alla comunicazione e dei conti esclusi - NB: Nella G.U. europea del 31 ottobre 2015, sono state pubblicate le integrazioni dell'elenco (i) delle "entità non tenute alla comunicazione" (Cassa Depositi e Prestiti SpA, enti di previdenza e sicurezza sociale, casse previdenziali e forme pensionistiche complementari) e (ii) "dei conti esclusi" (polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale e piani pensionistici individuali)
 - acquisire dalla clientela le informazioni previste dal reporting secondo lo standard proposto dall'OCSE, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
 - disporre lo scambio di informazioni tra i Paesi europei entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 settembre 2017;
- Tra le disposizioni riportate dalla Direttiva 2014/107/UE citiamo:
 - Punto (13) del "considerando" - *Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE quale fonte illustrativa o interpretativa e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri. L'azione dell'Unione in questo campo dovrebbe continuare a tenere in particolare considerazione i futuri sviluppi a livello OCSE*

Principali differenze e aspetti in comune

	ADEMPIMENTI	FATCA	CRS	COMMENTI
1	Registrazione della financial institution (FI)	SI	NO	Il CRS non prevede l'obbligo di adesione a livello di Gruppo. L'adesione è guidata dal Paese di localizzazione della Financial Institution. La nozione di "related entity" è collegata alla determinazione dell'"aggregate balance or value" per la DD
2	Nozione di <i>new accounts</i>	SI	SI	Il CRS applica logiche simili a quelle FATCA - I <i>new accounts</i> sono gli <i>accounts</i> aperti a decorrere dal 1° gennaio 2016
3	Autocertificazione dei <i>new accounts</i>	SI	SI	Il CRS non applica deroghe agli obblighi di autocertificazione per le persone fisiche - Si perdono i vantaggi collegati all'esonero dagli obblighi di autocertificazione per i <i>new individual accounts</i> privi di <i>US indicia</i> - Non sono previste soglie di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica fiscale - Si applicano regole specifiche per i soggetti fiscalmente trasparenti
4	Nozione di <i>pre-existing accounts</i>	SI	SI	Il CRS applica logiche simili a quelle FATCA - I <i>preexisting accounts</i> sono gli <i>accounts</i> aperti sino al 31 dicembre 2015, esistenti al 1° gennaio 2016

Principali differenze e aspetti in comune

	ADEMPIMENTI	FATCA	CRS	COMMENTI
5	<i>Due diligence dei pre-existing accounts</i>	SI	SI	Il CRS applica logiche simili a quelle FATCA - tuttavia, non rilevano come indizi di residenza fiscale estera la nascita e la cittadinanza nel Paese estero - Non sono previste soglie di esenzione dagli obblighi di due diligence per i preexisting individual accounts - Per i pre-existing lower value individual accounts, la verifica potrebbe essere limitata all'indizio di residenza "attuale", se disponibile. Per gli high value accounts é confermata l'applicazione della relationship manager inquiry
6	Classificazione delle <i>Financial Institutions (FIs)</i>	SI	SI	Il CRS applica logiche simili a quelle FATCA con alcune particolarità (non sono previste le classificazioni di non-participating financial institutions (NPFIs) di deemed compliant financial institutions, ecc.) - Talune <i>investment entities</i> localizzate in Paesi non partecipanti all'AEOI si considerano Passive NFFEs alle condizioni previste
7	Classificazione delle <i>non-financial entities (NFEs)</i>	SI	SI	Il CRS applica requisiti simili a quelli FATCA (cfr. commenti sopra sulle investment entities)



Principali differenze e aspetti in comune

8	Classificazione dei <i>financial accounts</i>	SI	SI	Il CRS applica criteri simili a quelli FATCA - L'elenco completo dei financial accounts esonerato dagli obblighi di identificazione/segnalazione è stato integrato con i conti finanziari pubblicati sulla GU europea del 31 ottobre 2015
9	Obblighi di <i>reporting</i>	SI	SI	La prima segnalazione tra i Paesi <i>early adopters</i> dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2017 (verosimilmente l'Italia armonizzerà i termini della segnalazione FATCA e CRS al 30 aprile di ciascun anno) - segnalazione di tutti i soggetti con residenza fiscale estera diversi dalle FIs (sono dunque soggette a segnalazione le Active NFFEs, e le Passive NFFEs indipendentemente dal titolare effettivo)
10	Obblighi di applicazione della " <i>punitive withholding tax</i> "	SI	NO	Il CRS non prevede l'applicazione della " <i>punitive withholding tax</i> "

Sinergie progettuali e aree di coordinamento

Alla luce della complessità della progettualità, e dell'esperienza acquisita in ambito FATCA, è opportuno identificare una specifica struttura di progetto, in grado di garantire il coordinamento continuo tra le funzioni interessate e l'assunzione tempestiva delle decisioni operative e strategiche





Sinergie progettuali e aree di coordinamento

Il CRS può essere ricondotto a quattro dimensioni di analisi relative ai principali requisiti normativi...

Ambito di applicazione

- Il CRS, come FATCA, comporta la definizione del perimetro di applicazione sia in termini di società impattate (*financial institutions*) che di prodotti (*financial accounts*)

Identificazione new accounts

- A far data dal 1° gennaio 2016 le *financial institutions* devono identificare, ai fini CRS, i clienti persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche (*entities*) titolari di *financial accounts*
- Le *financial institutions* devono altresì monitorare gli eventuali *change in circumstances* ai fini di eventuali variazioni di status

Identificazione preexisting accounts

- Le *financial institutions* sono chiamate ad effettuare attività di *due diligence* relativamente ai titolari dei *financial accounts* considerati *preexisting* (sia persone fisiche che *entities*), alla data del 31 dicembre 2015

Reporting

- Al fine di ottemperare allo scambio delle informazioni relative ai clienti residenti nei paesi che aderiranno al CRS le *financial institutions* sono chiamate a gestire le informazioni relative alla clientela e ad inviarle all'Agenzia delle Entrate

Sinergie progettuali e aree di coordinamento

- Le implementazioni previste dalla normativa CRS/DAC2 dovrebbero essere ragionevolmente coordinate tra loro, e con gli obblighi FATCA.
- Al riguardo, evidenziamo le seguenti aree di coordinamento:
 1. Modulo di autocertificazione – opzioni operative: (a) elaborare un modulo con i requisiti FATCA e un modulo con i requisiti CRS (duplicazione delle attestazioni del cliente), oppure (b) elaborare un modulo FATCA integrato con i requisiti CRS (maggiore complessità del modello) – Entities prive di residenza fiscale - In entrambi gli scenari occorre inserire il requisito previsto dalla *Section VIII.D.3.* del CRS, in base al quale *"(...) an Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated"*.
 2. Modulo di autocertificazione - acquisizione del codice fiscale. L'articolo 5, comma 4, della legge 18 giugno 2015, n. 95 richiamando il comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5, dispone che a partire dal 1° gennaio 2016, le istituzioni finanziarie acquisiscono: *" a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale Stato (...)"*. Pertanto, la norma italiana impone l'acquisizione del codice fiscale, inserendo come unica potenziale deroga il caso che il codice fiscale non sia rilasciato nello Stato di residenza. Attualmente, non sarebbero dunque previste ulteriori cause per escludere la raccolta del codice fiscale in presenza di una residenza fiscale

Sinergie progettuali e aree di coordinamento

3. Modulo di autocertificazione - dettaglio delle Active NFFEs. In ambito FATCA, dovrebbe essere necessario acquisire la categoria specifica di Active NFFE, in linea con: (i) la struttura del Form W8-BEN-E, che riporta le attestazioni obbligatorie per i soggetti che utilizzano questo modulo; e (ii) le risposte informali fornite da rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate a margine di alcuni seminari. Questa interpretazione dovrà essere verificata anche alla luce dei requisiti CRS/DAC2, dove le categorie di Active NFFEs sono sostanzialmente simili, ma dove è marcata la distinzione tra "Active NFFEs Oggetto di Comunicazione" e "altre Active NFFEs"
4. Modulo di autocertificazione - caratteristiche delle controlling persons della Passive NFFEs. L'allegato I, Sezione VI, punto b), della DAC2, in linea con il CRS, e con la normativa FATCA, specifica che: *"Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformità alle procedure AML/KYC"*. Questa disposizione dovrà essere coordinata nei requisiti locali con le 13 potenziali categorie di Controlling Persons richieste nel commentario, e nella "Common Reporting Standard User Guide" con la specifica "when available" (cfr. pag. 248, penultima riga, Annex 3, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* pubblicato dall'OCSE nel luglio 2014)
5. Utilizzo degli standardised industry coding systems – in ambito FATCA, il possibile utilizzo dei codici industriali, sotto la responsabilità della *financial institution*, è richiamato nell'ambito della *due diligence* dei preexisting accounts. In ambito CRS, lo standardised industry coding system è espressamente richiamato nella categoria dell'"Information that is publicly available", come criterio di identificazione dei new accounts (pag. 60 dell'Implementation Handbook pubblicato dall'OCSE nel mese di agosto 2015)



GRAZIE!

Domenico Serranò
Studio Legale Tributario
Domenico.Serrano@it.ey.com